

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO**

Il G.L. dr. Margherita Bortolaso

nel procedimento ex art. 28 legge n. 300/1970 iscritto al n. 530/2008 RG promosso con ricorso depositato il 9.3.2008 da Fiom-Cgil c/ Fincantieri SPA

visti gli atti e documenti, a scoglimento della riserva formulata all' odierna udienza ha pronunciato il seguente

DECRETO

PREMESSO CHE:

- la condotta contestata da Fiom a Fincantieri come antisindacale per violazione dell' art. 20 SL consiste nel disconoscimento della richiesta dei lavoratori Fiom di tenere per il giorno 2.7.2008 un' ora e mezza di assemblea retribuita indetta da Fiom-Cgil, e per il successivo 16.7.2008 un' ora di assemblea retribuita indetta dalla RSU;
- tale disconoscimento quanto all'assemblea 2.7.2008 è derivato dal ritenuto esaurimento del monte ore di assemblee retribuite (come subito si vedrà pari a 3 ore annue) a disposizione delle OO.SS. atteso l' avvenuto svolgimento in date 19.5.2008 e 21.5.2008 rispettivamente di due assemblee a di 1 ora e ½ ciascuna, indette da Fim+Fiom la prima e da Uilm la seconda; quanto all' assemblea 16.7.2008 il diniego si fonda sulla mancata indizione dell' assemblea da parte della RSU per essere stata la richiesta avanzata dalla sola delegazione Fiom senza adesione di Uilm e Fim;
- le norme di riferimento sono pacificamente l' art. 20 SL laddove prevede il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea sindacale durante l' orario di lavoro conservando la retribuzione nei limiti di 10 ore annue, e l'art. 4 dell' Accordo Interconfederale sulle RSU del 20.12.1993 (doc. 18 ric.), il quale, disponendo su diritti e libertà sindacale delle RSU, al comma 5 lett. a) ccs) recita: *"In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl applicato nell' unità produttiva i seguenti diritti: a) diritto a indire, singolarmente o congiuntamente, l' assemblea dei lavoratori durante l' orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20 Legge n. 300/1970"* ;
- coerentemente con tale previsione Fincantieri ripartisce le 10 ore annue di assemblea retribuita spettanti ex art. 20 SL in 3 ore su indizione delle OO.SS. e le residue 7 su indizione della RSU;

RITENUTO CHE:

- I. Quanto alla questione relativa all' assemblea del 2.7.2008, oggetto del contendere non è, ovviamente, il diritto in sé di un' organizzazione sindacale di poter svolgere assemblee sindacali remunerate in orario di lavoro.

Dal tenore delle difese di Fincantieri è assolutamente chiaro che tale diritto non è in discussione, come in fatto è pacifico che al momento della domanda di Fiom di poter effettuare l' assemblea retribuita in

questione erano già state tenute nel 2008 in orario di lavoro altre due assemblee retribuite (il 19 e 21 maggio) per complessive tre ore.

La materia del contendere riguarda, invece, la possibilità di indire assemblee remunerate durante l'orario di lavoro superando il limite complessivo di tre ore annue.

Fincantieri lo nega sostenendo che un'interpretazione del citato art. 4 comma 5 lett. a) dell'Accordo interconfederale del 1993 coerente con il dettato di cui all'art. 20 SL impone di considerare le tre ore a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL cumulativamente, ossia quale monte ore annuale da riferire a tutte le convocazioni che pervengono, ovviamente dalle oo.ss. firmatarie del ccnl, all'azienda nel corso dell'anno, congiunte o disgiunte che siano, e non invece, come preteso dall'OS odierna ricorrente, come monte ore spettante a ciascuna organizzazione sindacale firmataria.

La difesa di Fincantieri appare fondata.

Vanno sul punto richiamate in quanto condivisibili le dettagliate e puntuali argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza 24.11.2005 Fiom CGIL c/ Denso Thermal System s.p.a., confermativa di Tribunale di Torino 22.5.2004, e nella sentenza 18.6.2005 Fiom CGIL c/ Iveco s.p.a..

L'orientamento adottato in tali, autorevoli, precedenti è già stato fatto proprio da questo Tribunale in un caso analogo a quello in esame, sia dal Giudice della fase sommaria dr.ssa Anna Menegazzo, che dallo scrivente giudice che ha trattato l'opposizione (v. sentenza 12.2.2008 in causa Ulicem c/ Nuova Pansac - opposizione a decreto in data 6.7.2007).

Va condivisa in particolare l'interpretazione del limite delle 10 ore annue di cui all'art. 20 legge 300/1970 come riferito all'intera collettività dei lavoratori senza rilevanza alcuna della partecipazione o meno del singolo lavoratore alle assemblee, ciò desumendosi non solo dal fatto che il comma 2 della norma prevede la facoltà per le RSA di indire riunioni che possono riguardare non solo la generalità dei lavoratori, ma anche "gruppi di essi", ma anche evidenti ragioni di ordine pratico, prefigurandosi, sulla base dell'opposta interpretazione, l'inaccettabile risultato di un indefinito moltiplicarsi delle assemblee in orario di lavoro sino a quando nell'arco dell'anno anche uno solo dei dipendenti dell'azienda non abbia consumato il monte ore a disposizione.

In altre parole se ad ogni organizzazione sindacale fosse attribuito il potere di indire un numero di ore di assemblee in orario di lavoro tale da realizzare a favore di ciascuna l'intero monte ore spondibile le possibili interruzioni del lavoro potrebbero essere, in caso di molteplici organizzazioni sindacali legittimate, così frequenti da provocare una significativa grave compromissione dell'attività aziendale.

La norma dello Statuto dei lavoratori mira chiaramente ad attuare un contemperamento tra attività sindacale e attività produttiva e non può essere evidentemente interpretata nel senso di consentire una situazione oggettivamente gravosa per il datore di lavoro, e quindi, tenuto altresì conto del suindicato dato testuale nonché degli atti preparatori, va interpretata nel senso della previsione di un limite massimo e generale - appunto complessivo, come sostiene Fincantieri - alle ore di assemblea da svolgersi in orario di lavoro.

Il medesimo criterio interpretativo va applicato, per evidenti ragioni di coerenza e logicità, alla disciplina contenuta nell'accordo confederale (come visto art. 4 comma 5 lett. a).

Ne possono, d'altro canto, addossarsi all'Azienda inconvenienti derivanti da un carente raccordo tra diverse OO.SS., per cui, a fronte dell'evidente riconducibilità sostanziale del conflitto a tale carenza, Fincantieri si è opportunamente determinata nel senso di consentire lo sfioramento delle tre ore complessive soltanto in caso di assemblea convocata per lo stesso giorno ed ora di assemblea indetta anche da altra sigla da parte di sigla che nell'anno non abbia ancora beneficiato della quota parte del monte ore disponibile (v. precisazioni punti 3 e 4 pag. 7 della comparsa + per l'anno 2008 doc. nr. 19,20 e 21 resistente).

Ne deriva l'infondatezza sul punto del ricorso.

Quanto all'ulteriore questione, relativa all'assemblea del 16.7.2008, attinente alle assemblee a disposizione della RSU, non si discute, come per l'assemblea del 2.7.2008, di esaurimento del monte ore spettante: in questo caso è pacifico che alla data della richiesta di assemblea le 7 ore a disposizione della RSU non erano state ancora integralmente "consumate".

Si discute, invece, se la richiesta possa considerarsi come proveniente dalla RSU posta l'adesione della sola delegazione Fiom ed il dissenso invece di Uilm e Fim.

In effetti la richiesta da qua - datata 14.7.2008, prodotta al doc. 11 ric. - è sottoscritta soltanto dagli otto rappresentanti della delegazione Fiom, essendo pacifico che gli ulteriori 7 componenti della RSU di cui alle delegazioni Fim e Uilm non hanno aderito all'indizione pur interpellati.

Sulla composizione in tali termini della Rsu, e sul fatto che i rappresentanti Fim e Uilm abbiano espresso parere negativo all'indizione proposta da Fiom pur interpellati, Fincantieri non ha formulato una specifica contestazione.

Ha infatti opposto non tanto la non-veridicità della circostanza, specificata a verbale d'udienza dal difensore attoreo, quanto la sua irrilevanza posta l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 12 dell'Accordo 4.12.1993 tra Fim, Fiom e Uilm su costituzione e funzionamento RSU (doc. 19 ric.) laddove prevede che "le decisioni relative ad atti negoziali della Rsu siano assunte a maggioranza dei componenti". Ritiene, infatti, Fincantieri che ai fini dell'art. 4 comma 5 dell'Accordo 20.12.1993 la maggioranza vada riferita alle delegazioni e non ai singoli componenti, per cui, stante il dissenso di due sigle su tre, l'indizione del 14.7.2008 non sarebbe riferibile alla Rsu.

In questo caso la difesa dell'azienda non appare condivisibile.

In senso contrario - ed in linea con le argomentazioni svolte sul punto dal difensore attoreo - la richiesta 14.7.2008 risulta riferibile alla Rsu in quanto proviene dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il meccanismo di formazione della volontà della Rsu come disciplinato all'art. 12 dell'Accordo 14.12.1993, ossia a maggioranza dei componenti, risulta, infatti, applicabile anche ai fini dell'art. 4 comma 5 Accordo 20.12.1993 ex art. 7 del medesimo Accordo, trattandosi di criterio idoneo a garantire che la volontà dell'organo si formi nel pieno rispetto della rappresentatività dei lavoratori, ossia tenuto conto dell'esito della votazione.

Conforta tale valutazione la stessa condotta tenuta dalla Fincantieri nell'analogo caso esaminato dal Tribunale di Gorizia nell'ordinanza 23.11.2007, dimessa all'odierna udienza dalla stessa azienda.

Ci si riferisce al fatto, riportato nell'ultimo capoverso di pagina 2 dell'ordinanza, che in quel caso

Fincantieri, a fronte di assemblea indetta dalla sola Fiom "a maggioranza dei presenti nella riunione RSU del 29.5.2007", non ha negato il diritto all' assemblea per non riconducibilità alla Rsu della volontà così formata, bensì per sfioramento del monte ore disponibile.

Il rilievo di antisindacalità della condotta quanto all' assemblea 16.7.2008 appare dunque fondato e stante altresì il requisito dell' attualità per idoneità della condotta (per sua natura quale frutto di un' opzione interpretativa) a riverberare i suoi effetti nel futuro, il ricorso sul punto va accolto.

Attesa la fondatezza soltanto parziale della domanda e tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

p.q.m.

contrarius relictis, così provvede: ai sensi dell' art. 28 SL dichiara antisindacale la condotta di Fincantieri consistita nell' avere negato il diritto all' indizione per il giorno 16.7.2008 di un' ora di assemblea retribuita; ordina a Fincantieri di vagliare le richieste di assemblea retribuita provenienti dalla Rsu considerando come riferibile alla Rsu stessa la deliberazione assunta a maggioranza dei componenti; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunici.

Venezia, 25.3.2009.

L. CANCELLIERE B3
(Pasqua Diacose)

Pasqua Diacose

UFFICIALE
CORTE D'APPELLO
VENEZIA

II GL

Dessa Margherita Bortoloso

Margherita Bortoloso

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPARTAMENTO

Venezia, 25 MAR 2009

L. CANCELLIERE B3
(Pasqua Diacose)



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Copia conforme all' originale

Venezia, 26 MAR 2009



L' Operatore Giudiziario B2
(Daura Nobile)